

Deliberazione della Giunta dell'Unione n. 77 dd. 28 aprile 2016

OGGETTO: Spazzatura strade del Comune di Romeno 2016 - incarico alla ditta Beton Asfalti s.r.l. per il servizio di spazzatura strade - Codice CIG : Z9919B15B1

LA GIUNTA DELL'UNIONE DEI COMUNI DELL'ALTA ANAUNIA

Premesso che:

Con atto di data 18 novembre 2013 - Raccolta atti privati n. 143 del Comune di Romeno - è stata costituita a far data dal 19 novembre 2013 dai Comuni di Cavareno, Malosco, Romeno, Ronzone, Sarnonico, l'Unione dei Comuni sotto la denominazione "UNIONE DEI COMUNI DELL'ALTA ANAUNIA".

Preso atto che i Consigli Comunali hanno stabilito di trasferire le competenze all'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia, rispettivamente :

- Romeno: deliberazione n. 25 di data 12 giugno 2014;
- Cavareno: deliberazione n. 13 di data 11 giugno 2014;
- Sarnonico: deliberazione n. 19 di data 13 giugno 2014;
- Malosco: deliberazione n. 10 di data 12 giugno 2014;
- Ronzone: deliberazione n. 11 di data 12 giugno 2014;

Con deliberazione N. 1 del 16.06.2014 il Consiglio dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia ha recepito a far data dal 1° luglio 2014, ai sensi dell'art. 21 dello Statuto dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia, il trasferimento delle competenze da parte dei Comuni di Romeno, Cavareno, Sarnonico, Ronzone e Malosco ed approvata la relativa convenzione.

Considerato che l'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia non dispone di mezzi meccanici idonei per provvedere direttamente, in forma economica ed efficace, alla spazzatura delle strade urbane ed extraurbane dell'intero territorio, in particolare dal ghiaino, e che i mezzi a disposizione possono assolvere solo localmente il servizio.

Visto in particolare che il Comune di Romeno non dispone di alcun mezzo idoneo per la spazzatura e vista la necessità di provvedere in merito.

Ravvisata la necessità di provvedere per l'anno **2016** e per le motivazioni suesposte ad affidare l'incarico di spazzatura meccanica delle strade urbane ed extraurbane del Comune di Romeno a ditta privata.

Rilevato che con riferimento al mercato elettronico, la legge 26.12.2006 n. 296, all'art. 1 comma 450, così come novellato dall'art. 7 comma 2 del decreto legge 52/2012, convertito in Legge 6 luglio 2012 n. 94, stabilisce che le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328.

Atteso che l'art. 1 del decreto legge 6.07.2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7.08.2012 n. 135, dispone che "successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto i contratti stipulati in violazione dell'art. 26, comma 3 della legge 23.12.1999 n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip spa sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. Ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, dei detti strumenti di acquisto e quello indicato nel contratto". Le centrali di acquisto regionali, pur tenendo conto dei parametri di qualità e di prezzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip spa, non sono soggette all'applicazione dell'art. 26, comma 3 della legge 23.12.1999 n. 488.

Posto che a livello provinciale gli art. 39 bis e ter della legge provinciale 19.07.1990 n. 23 prevedono, per assicurare l'economicità e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi e delle relative procedure, l'organizzazione di centrali di committenza e l'adozione di procedure competitive di scelta del contraente attuate mediante il ricorso a sistemi elettronici e telematici di negoziazione, secondo la disciplina prevista dal regolamento di attuazione.

Vista la circolare della Provincia Autonoma di Trento 17.12.2012 prot. 5506/2012/721322/3.5 in cui si precisa che, ferma restando la possibilità di accedere alle Convenzioni Consip ed al Mercato elettronico della pubblica amministrazione, le amministrazioni potranno ricorrere alle Convenzioni Quadro stipulate dall'Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti (APAC) ove esistenti e ove i beni/servizi relativi alle stesse corrispondano alle esigenze individuate, o al Mercato elettronico provinciale.

Rilevato che per l'incarico di cui al presente provvedimento non risultano attive convenzioni di cui all'art. 26 della l. 488/2008, né convenzioni stipulate dall'APAC e che il servizio individuato non è disponibile presso il mercato elettronico provinciale (MEPAT).

Ritenuto quindi di procedere all'affidamento del servizio di cui al presente provvedimento tramite il ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA).

Verificato che tra gli strumenti messi a disposizione da Consip S.p.a. non risultano attivi né convenzioni o bando relativi la fornitura di cui in oggetto.

Considerato che la ditta BETON ASFALTI S.R.L. con sede in loc. Zona Industriale 1- CIS (TN). C.F. e p. IVA 01265960227, ha in dotazione un automezzo spazzatrice idoneo a svolgere il servizio in oggetto.

Vista l'offerta di data 19 aprile 2016, agli atti sub. prot. n. 882, dd. 20.04.2016, della ditta BETON ASFALTI S.R.L. con sede in loc. Zona Industriale 1 - CIS (TN), per lo svolgimento del incarico in parola, che espone i costi come di seguito esposti:

DESCRIZIONE	PREZZO UNITARIO
Noleggio a caldo della spazzatrice SK 650, la quale rispetta tutte le normative vigenti per legge(abbattimento polveri, rumori, ecc.): - Capacità volumetrica mc. 6,50; - Fascia utile di spazzamento mm. 2.300; - Serbatoio acqua pulita da lt. 1.300; - Proboscide da mm. 200 per aspirazione detriti; - Portata massima turbina 18.000 mc/ora; - Spazzola anteriore a movimento idraulico per pulizia degli angoli; Oneri a carico dell'amministrazione: eventuale segnaletica stradale, oneri di scarica del materiale aspirato.	Ora/€ 72,00
Trasferimento spazzatrice andata e ritorno da Vs. sito per giornata lavorativa	€ 45,00

Stimate, sulla scorta della spesa storica, in n. 40 le ore di lavoro per lo svolgimento dell'incarico in parola, per un importo complessivo pari ad Euro 3.105,00 + IVA.

Considerato, in particolare, che la scelta del contraente avverrà a mezzo di trattativa privata diretta, così come espressamente previsto dall'art. 21, comma 2. Lett. H e comma 4 della L.P. 19.07.1990, n. 23 stante l'entità dell'importo da corrispondere risultante non superiore a € **46.000,00**.

Considerato che a seguito dell'entrata in vigore della legge 136 dd. 13/08/2010 il contratto/affido conseguente al presente atto a pena di nullità assoluta, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

Ritenuta l'offerta congrua ed accettabile, tenuto conto anche dell'affidabilità ditta, si ritiene di imputare la somma di Euro 3.105,00, oltre IVA di Euro 683,101 e quindi per un totale di Euro 3.788,10, al cap. 1039, codice 1.08.01.03 del bilancio di previsione dell'esercizio 2016.

Con la presente deliberazione si provvede pertanto, considerato anche l'importo offerto, ad affidare a trattativa diretta ai sensi dell'art. 21, comma 4, della L.P. 23/1990 e ss. mm. alla ditta Beton Asfalti s.r.l. con sede in Cis, loc. Zona Industriale 1, l'incarico per il suddetto intervento.

Tutto ciò premesso,

Vista la deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 02 del 11 aprile 2016 di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2016.

Vista la L.P. 23/1990 e s.m.;

Visto lo Statuto dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia.

Vista l'istruttoria effettuata, nel corso della quale gli addetti all'ufficio finanziario dell'Unione hanno sottoscritto la verifica di disponibilità a bilancio dei mezzi finanziari necessari e la regolarità contabile, come da dichiarazione allegata.

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnico amministrativa espresso dal segretario dell'Unione ai sensi dell'art. 81 del DPR n. 01.02.2005 n. 3/L, in relazione alla presente deliberazione.

Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile comprensivo dell'attestazione di copertura della spesa, espresso dal Segretario dell'Unione ai sensi rispettivamente dell'art. 81 del DPR n. 01.02.2005 n. 3/L e art. 19 del DPR n. 28.01.1999 n. 4/L, in relazione agli aspetti contabili ed agli impegni di spesa a bilancio derivanti dal presente provvedimento.

Vista la L.R. 04.01.1993 n. 1, così come modificata dalla L.R. 23.10.1998 n. 10 e successivamente modificata con la L.R. 22 dicembre 2004, n. 7 e da ultimo modificata con la L.R. 2 maggio 2013 n. 3.

Con voti favorevoli unanimi legalmente espressi,

DELIBERA

1. Di incaricare a trattativa diretta ai sensi dell'art. 21 della L.P. 23/1990 e s.m., la BETON ASFALTI S.R.L. con sede in loc. Zona Industriale 1 - CIS (TN), C.F. e p.iva 01265960227, ad eseguire la spazzatura meccanica di tutte le strade urbane ed extraurbane di Romeno al prezzo orario di € **72,00** + IVA, oltre alle spese di trasferimento giornaliero pari ad Euro 45,00, per un costo totale presunto di € 3.105,00 oltre IVA;
2. di imputare la spesa complessiva di € **3.788,10**, derivante dal presente atto al **cap. 1039** cod. int. 1080103 dell'esercizio finanziario in corso che presenta adeguata disponibilità;
3. di dare atto che il pagamento avverrà, dietro presentazione di regolare documento fiscale, alla scadenza di 60 giorni dalla data di protocollo dello stesso;
4. di dare atto che il presente contratto si perfeziona mediante scambio di corrispondenza secondo gli usi commerciali, ai sensi dell'art. 13 c. 2 e dell'art. 15 c. 3 della L.P. 23/1990;
5. di precisare che nessuna maggiore prestazione è autorizzata né tantomeno dà diritto al corrispettivo, se non preventivamente autorizzata con atto scritto del Responsabile del Servizio competente e regolarmente impegnata a bilancio;
6. di inviare copia della presente alla ditta Beton Afalti srl;
7. di dare atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva decorso il termine di 10 giorni dall'inizio della sua pubblicazione, ai sensi dell'art. 79 comma 3° del T.U.L.L.R.R.O.C. approvato D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L;
8. dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

- a. opposizione alla Giunta comunale da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.R 01 febbraio 2005 , n. 3/L ;
- b. ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02 luglio 2010, n. 104;
- c. in alternativa alla possibilità indicata alla lettera b), ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.